

LEGENDA

colore verde barrate le parti eliminate, modificate o spostate ad altro Titolo

colore rosso e colore viola i nuovi inserimenti di testo con contenuto di coordinamento e con norme riferibili agli artt. 5 e 6 della l.r. 8/2011

colore azzurro i riferimenti e i rinvii normativi oggetto di aggiornamento

TESTO IN VIGORE	NOTE/OSSERV.	IPOTESI DI TESTO UNICO
PARTE PRIMA		PARTE PRIMA
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI		TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I – Oggetto, finalità e principi		Capo I – Oggetto, finalità e principi
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Oggetto)</p> <p>1. Il presente testo unico, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni regionali in materia di governo del territorio e materie correlate, secondo criteri di economicità, efficacia e pubblicità dei procedimenti amministrativi.</p> <p>2. Il presente testo unico è redatto nel rispetto delle normative statali di settore e nelle materie a legislazione concorrente si attiene ai principi fondamentali desunti dalla leggi statali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 (Finalità e principi)</p> <p>1. La Regione con le discipline in materia di governo del territorio e materie correlate assicura l'assetto ottimale</p>	<p>Finalità e principi recuperati: ex art. 5 l.r. 27/2000, ex art. 1 l.r. 11/2005, ex art. 1 l.r. 1/2004, ex art. 1 l.r. 21/2004, ex art. l.r. 12/2008, ex art. 1 l.r. 17/2008, ex art. 1 e 3 l.r. 13/2009</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Oggetto)</p> <p>1. Il presente testo unico, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni regionali in materia di governo del territorio e materie correlate, secondo criteri di economicità, efficacia e pubblicità dei procedimenti amministrativi. nel rispetto delle competenze legislative statali di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 della Costituzione.</p> <p>2. Il presente testo unico è redatto nel rispetto delle normative statali di settore e nelle materie a legislazione concorrente si attiene ai principi fondamentali desunti dalla leggi statali delle competenze legislative statali di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 della Costituzione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 (Finalità e principi)</p> <p>1. La Regione con le discipline in materia di governo del territorio e materie correlate assicura l'assetto ottimale del territorio regionale, secondo i principi di contenimento del</p>

del territorio regionale, secondo i principi di contenimento del consumo di suolo, di riuso del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana, di valorizzazione del paesaggio, dei centri storici e dei beni culturali, secondo politiche di sviluppo sostenibile in una visione strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di programmazione europee, nazionali e delle regioni contermini, nonché

~~con le disposizioni di cui al Titolo VI, Capi II e III promuove la salvaguardia dell'integrità ambientale e il risparmio delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile,~~ definisce norme e criteri di sostenibilità ambientale da applicarsi agli strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi, ~~comprese le modalità per la valutazione e la certificazione delle prestazioni di sostenibilità ambientale e degli edifici, nonché le forme di sostegno e di incentivazione promosse dalla Regione e dagli enti locali.~~

2. La Regione conferisce al territorio ed ai relativi sistemi insediativi, rurali ed infrastrutturali, elevati e durevoli livelli di qualità per la sostenibilità dello sviluppo, individuando gli obiettivi e le azioni necessarie, quali la qualificazione e valorizzazione delle bellezze naturali, paesaggistiche, delle singolarità geologiche, delle peculiarità storico-architettoniche ed insediative, del patrimonio faunistico e floristicovegetazionale, nonché delle forme del paesaggio rurale. Riconosce inoltre la necessità di integrazione tra tali obiettivi e le azioni volte alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione.

Art. 1 l.r. 17/2008

EX ART. 5 L.R. 27/2000

consumo di suolo, di riuso del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana, di valorizzazione del paesaggio, dei centri storici e dei beni culturali, secondo politiche di sviluppo sostenibile in una visione strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di programmazione europee, nazionali e delle regioni contermini, nonché

definisce norme e criteri di sostenibilità ambientale da applicarsi agli strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi, e disciplina l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

2. La Regione conferisce al territorio ed ai relativi sistemi insediativi, rurali ed infrastrutturali, elevati e durevoli livelli di qualità per la sostenibilità dello sviluppo, individuando gli obiettivi e le azioni necessarie, quali la qualificazione e valorizzazione delle bellezze naturali, paesaggistiche, delle singolarità geologiche, delle peculiarità storico-architettoniche ed insediative, del patrimonio faunistico e floristicovegetazionale, nonché delle forme del paesaggio rurale. Riconosce inoltre la necessità di integrazione tra tali obiettivi e le azioni volte alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione.

~~2. La Regione impiega misure finanziarie per assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio~~

~~3. La presente legge Regione, nell'ambito delle attività di governo del territorio volte ad assicurare il suo assetto ottimale, con particolare riferimento alla sua utilizzazione ed alle trasformazioni,~~ disciplina la pianificazione urbanistica comunale privilegiando il metodo della copianificazione, ~~assicurando il completamento del processo di~~ anche con il conferimento di funzioni agli enti locali a province e comuni.

1. La Regione riconosce e gli enti locali riconoscono a chiunque, senza che sia tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, il diritto di accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio del territorio regionale. La Regione e gli enti locali, per facilitare il più ampio accesso alle informazioni ambientali ed agevolare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alle diverse fasi dei processi decisionali, garantisce la possibilità di esprimere contributi e osservazioni e assicura un'adeguata informazione, rendendo disponibili elementi e dati conoscitivi e valutativi, anche mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.

5. La Regione, con le disposizioni del presente testo unico detta norme in materia di attività edilizia e di urbanistica, al fine di raccogliere in un unico compendio la disciplina di settore, nonché le normative correlate in

Ex art. 1 l.r. 11/2005

Proviene dall'art. 1 della l.r. 12/2010

Art. 1 l.r. 1/2004 e art. 1 l.r. 21/2004 e l.r. 6/2010

3. La Regione disciplina la pianificazione urbanistica comunale privilegiando il metodo della copianificazione, anche con il conferimento di funzioni agli enti locali.

4. La Regione e gli enti locali riconoscono a chiunque, senza che sia tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, il diritto di accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio e della pianificazione del territorio regionale. La Regione e gli enti locali, per facilitare il più ampio accesso alle informazioni ambientali ed agevolare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alle diverse fasi dei processi decisionali, garantisce la possibilità di esprimere contributi e osservazioni e assicura un'adeguata informazione, anche in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), rendendo disponibili elementi e dati conoscitivi e valutativi, anche mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.

~~5. La Regione, con le disposizioni del presente testo unico, detta norme in materia di attività edilizia e di urbanistica, al fine di raccogliere in un unico compendio la disciplina di settore, nonché, limitatamente agli aspetti~~

materia di:

~~6. La Regione inoltre:~~

a) ~~Valutazione Ambientale Strategica, di seguito denominata VAS per gli strumenti urbanistici, in materia di Valutazione di Impatto ambientale, di seguito denominata VIA ai fine di agevolare le procedure di valutazione della sostenibilità ambientale di piani, programmi e progetti;~~

b) ~~in attuazione dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente esterno, dell'ambiente abitativo e della salute pubblica, dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche.~~

c) ~~nel rispetto del principio di precauzione sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del trattato CEE e dei principi fondamentali della legge 22 febbraio 2001, n. 36, detta norme a tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio~~

d) ~~detta norme per limitare limitazione dell'inquinamento luminoso e contenimento dei consumi energetici; derivanti dalla illuminazione esterna anche al fine di consentire lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici pubblici e privati, nonché la godibilità del cielo stellato che costituisce componente del patrimonio paesaggistico del territorio regionale.~~

e) ~~la Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento che detta prescrizioni tecniche per la realizzazione del risparmio idrico nonché disciplina le modalità di~~

Art. 1 l.r. 12/2010

Art. 1 l.r. 8/2002

**LEGGE REGIONALE 14
GIUGNO 2002 ,N. 9**

l.r. 20/2005

Art. 13 l.r. 5/2006

~~edilizi ed urbanistici, le normative correlate in materia di:~~

~~a) Valutazione Ambientale Strategica, di seguito denominata VAS per gli strumenti urbanistici;~~

~~b) tutela dell'ambiente esterno, dell'ambiente abitativo e della salute pubblica, dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche;~~

~~e) tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;~~

~~d) limitazione dell'inquinamento luminoso e contenimento dei consumi energetici;~~

~~e) c) risparmio delle risorse idriche.~~

~~funzionamento dell'Osservatorio.~~

~~e) riconosce alla progettazione architettonica, alla progettazione del paesaggio e al disegno urbano, un ruolo fondamentale nel miglioramento della qualità dell'ambiente di vita delle popolazioni e per la valorizzazione delle risorse storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche dei territori.~~

~~f) disciplina modalità e criteri per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche e di~~

~~favorisce la realizzazione di interventi di prevenzione sismica, attraverso l'effettuazione di studi della pericolosità del territorio e della vulnerabilità degli edifici.~~

~~5. Il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali territoriali è ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.~~

~~Art. 4
Finalità e oggetto~~

~~1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle normative statali in materia edilizia, e in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,~~

~~2. La presente legge disciplina altresì:~~

~~a) il recupero ai fini abitativi degli edifici esistenti, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di migliorare l'uso degli edifici medesimi;~~

~~b) la diffusione di soluzioni tecniche che~~

I.r. 6/2010

I.r. 5/2010

I.r. 18/2002

Al Capo 3

Art. 1 I.r. 1/2004

~~f) progettazione architettonica, progettazione del paesaggio e disegno urbano.~~

~~g) esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche e di interventi di prevenzione sismica.~~

~~contribuiscano al miglioramento ambientale degli edifici e al risparmio energetico;~~

~~e) l'adozione di tecniche edilizie conformi ai criteri di sviluppo sostenibile per ridurre il consumo delle risorse naturali e migliorare la qualità ed il comfort degli ambienti di vita e di lavoro;~~

~~d) il rilascio, prima dell'inizio dei lavori ed alla conclusione degli stessi, del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni;~~

~~d-bis) il rilascio, per i lavori di cui all'articolo 11, comma 1, prima dell'inizio dei lavori, del documento unico di regolarità contributiva di cui alla lettera d) ed alla conclusione degli stessi, del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, rilasciate dallo Sportello costituito da Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Cassa edile.~~

~~Capo I~~

~~Disposizioni generali~~

~~Art. 1~~

~~Finalità e oggetto~~

~~1. Con la presente legge, in riferimento alle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle normative statali in materia e in particolare dalle norme contenute nel titolo IV del decreto~~

Spostati al titolo V ex art. 11
l.r. 1/2004

Spostati al titolo V ex art. 11
l.r. 1/2004

L.r. 21/2004

Art. 1 l.r. 21/2004

~~del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono dettate le norme in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni sull'attività urbanistico-edilizia, regolando le condizioni, i limiti e le modalità per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria e i sistemi organizzativi di controllo.~~

~~Art. 4
(Finalità)~~

~~1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 11, comma 8 dello Statuto, detta norme per la rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, della disciplina per la tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio e dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia di governo del territorio.~~

~~2. La Regione tramite la programmazione integrata delle risorse economiche e la partecipazione dei cittadini, dei soggetti istituzionali e delle componenti sociali, favorisce nei centri storici:~~

~~a) la redazione, da parte dei Comuni, dei quadri strategici di valorizzazione di cui all'articolo 4, intesi anche come strumento di intervento ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114);~~

~~b) l'attuazione dei programmi urbanistici e dei piani attuativi previsti dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), nonché dei programmi urbani complessi di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (Norme in materia di riqualificazione urbana).~~

Art. 1 l.r. 12/2008

Capo II - Governo del territorio e sviluppo sostenibile		Capo II - Governo del territorio e sviluppo sostenibile
<p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto.</p> <p>1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, individua i criteri, le modalità e gli strumenti per l'esercizio delle funzioni di governo del territorio nella Regione Umbria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Definizione di governo del territorio.</p> <p>1. Ai fini della presente legge Il governo del territorio consiste nel complesso coordinato, organico e sinergico, delle attività conoscitive, regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonché di programmazione, anche della spesa, riguardanti gli interventi di tutela, valorizzazione ed uso del territorio ai fini dello sviluppo sostenibile nelle materie attinenti l'urbanistica, l'edilizia, nonché, per le parti connesse alla programmazione ed alla pianificazione, la difesa del suolo e l'edilizia sociale, di valorizzazione del paesaggio e infrastrutturazione del territorio. Esso rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, secondo il metodo della copianificazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti.</p>	<p>I.r. 26 giugno 2009, n. 13</p> <p>I.r. 26 giugno 2009, n. 13</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Definizione di governo del territorio e materie correlate.</p> <p>1. Il governo del territorio consiste nel complesso coordinato, organico e sinergico, delle attività conoscitive, regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonché di programmazione, anche della spesa, riguardanti gli interventi di tutela, valorizzazione ed uso del territorio ai fini dello sviluppo sostenibile nelle materie attinenti l'urbanistica e l'edilizia, compresa la disciplina antisismica, nonché, per le parti connesse alla programmazione ed alla pianificazione, la difesa del suolo e l'edilizia sociale, di valorizzazione del paesaggio e infrastrutturazione del territorio.</p> <p>2. Ai fini del presente Testo unico sono materie correlate, Regione, con le disposizioni del presente testo unico, detta norme in materia di attività edilizia e di urbanistica, al fine di raccogliere in un unico compendio la disciplina di settore, nonché, limitatamente agli aspetti edilizi ed urbanistici, le normative correlate in materia di, limitatamente agli strumenti urbanistici e ai titoli abilitativi edilizi, le seguenti:</p>

Art. 3

Finalità del governo del territorio.

1. Le finalità del governo del territorio sono:

a) rendere l'Umbria un laboratorio di sostenibilità finalizzato ad accrescere, attraverso l'innovazione, la qualità e la competitività dei suoi territori;

b) attribuire ai processi di trasformazione territoriale ed urbana caratteri di sostenibilità ecologica, sicurezza ambientale, efficienza insediativa in un contesto di qualità paesaggistica ed urbana;

c) assicurare la gestione condivisa delle trasformazioni territoriali, in un quadro di composizione e messa in coerenza dei diversi interessi pubblici e di parità di condizioni tra i diversi soggetti privati, ferma restando la preminenza dell'interesse generale;

d) promuovere, nei processi di trasformazione territoriale e urbana, la collaborazione tra soggetti pubblici e privati secondo modalità che assicurino la considerazione delle esigenze condivise, espresse sin dalle fasi di definizione degli obiettivi e di impostazione delle scelte dai diversi soggetti coinvolti e dalle comunità locali.

a) Valutazione Ambientale Strategica, di seguito denominata VAS per gli strumenti urbanistici;

b) tutela dell'ambiente esterno, dell'ambiente abitativo e della salute pubblica, dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche;

~~f) il rapporto equilibrato tra localizzazione delle funzioni, sistema della mobilità e infrastrutture tecnologiche ed energetiche, in relazione alle risorse economiche e finanziarie attivate dai soggetti pubblici e privati.~~

Art. 5

Le dimensioni della pianificazione.

1. La pianificazione si articola nelle seguenti dimensioni:

a) strategica e programmatica, caratterizzata dalla definizione di obiettivi, scelte e decisioni di medio e lungo termine ~~, in una prospettiva di sviluppo socioeconomico e territoriale;~~

b) regolativa che definisce indirizzi, regole di uso del suolo e modalità di tutela e trasformazione del territorio nella loro dimensione funzionale e spaziale, volte al perseguimento delle strategie e dei programmi di cui alla lettera a);

c) **conformativa con valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.**

Art. 6

Le pianificazioni ~~ed i soggetti~~ e **gli enti** competenti.

1. La pianificazione assume la forma ed i contenuti di pianificazione territoriale e urbanistica, pianificazione paesaggistica e pianificazione di settore per indirizzare l'azione pubblica e privata sul territorio utilizzando gli

I.r. 26 giugno 2009, n. 13

Art. 5

Le dimensioni della pianificazione.

1. La pianificazione si articola nelle seguenti dimensioni:

a) strategica e programmatica, caratterizzata dalla definizione di obiettivi, scelte e decisioni di medio e lungo termine;

b) regolativa che definisce indirizzi, regole di uso del suolo e modalità di tutela e trasformazione del territorio nella loro dimensione funzionale e spaziale, volte al perseguimento delle strategie e dei programmi di cui alla lettera a);

c) conformativa con valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.

I.r. 26 giugno 2009, n. 13

Art. 6

Le pianificazioni e gli enti competenti

Programmazione, pianificazione e enti competenti-

1. La pianificazione assume la forma ed i contenuti di pianificazione territoriale e urbanistica, pianificazione paesaggistica e pianificazione di settore per indirizzare l'azione pubblica e privata sul territorio utilizzando gli strumenti di cui al comma 3.

strumenti di cui al comma 3.

2. Le pianificazioni nel loro insieme assicurano la cooperazione tra i soggetti istituzionali attraverso il bilanciamento degli obiettivi pubblici, ~~nonché il rispetto delle con le~~ istanze e ~~degli interessi dei~~ privati. ~~Esse perseguono nei vari livelli istituzionali e scale d'intervento, sia la dimensione strategica e programmatica che la dimensione regolativa.~~

3. Gli strumenti di **programmazione e pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica** sono:

a) il ~~Piano Urbanistico Strategico Territoriale (PUST)~~ **Programma Strategico Territoriale (PST)**, strumento di livello e scala regionale, di dimensione strategica e programmatica, ~~di cui al Titolo I, Capo II, Sezione I;~~

b) il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), strumento di livello e scala regionale, di dimensione strategica, programmatica, e regolativa **e parzialmente conformativa**, ~~di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II;~~

c) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), strumento della pianificazione territoriale, urbanistica ~~e paesaggistica~~ di area vasta del territorio regionale, di dimensione strategica, programmatica, e regolativa **e parzialmente conformativa**, ~~di cui al Titolo I, Capo IV;~~

d) il Piano Regolatore Generale (PRG), strumento di scala e livello comunale, articolato in: ~~documento programmatico, di dimensione strategica e programmatica,~~ PRG parte strutturale, di dimensione strategica, programmatica **e parzialmente conformativa e regolativa**, e PRG parte operativa, di dimensione regolativa **e conformativa**, ~~ai sensi della legge regionale 22 febbraio~~

2. Le pianificazioni nel loro insieme assicurano la cooperazione tra i soggetti istituzionali attraverso il bilanciamento degli obiettivi pubblici con le istanze e gli interessi dei privati.

3. Gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica sono:

a) il Programma Strategico Territoriale (PST), strumento di livello e scala regionale, di dimensione strategica e programmatica;

b) il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), strumento di livello e scala regionale, di dimensione strategica, programmatica, regolativa e parzialmente conformativa;

c) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), strumento della pianificazione territoriale, urbanistica di area vasta del territorio regionale, di dimensione strategica, programmatica, regolativa e parzialmente conformativa;

d) il Piano Regolatore Generale (PRG), strumento di scala e livello comunale, articolato in: PRG, parte strutturale, di dimensione strategica, programmatica e parzialmente conformativa, e PRG, parte operativa, di dimensione regolativa e conformativa;

~~2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);~~

e) i piani di settore previsti da norme ~~vigenti di competenza nazionali e regionali, provinciale e comunale,~~ di dimensione strategica, programmatica, ~~e~~ regolativa e ~~conformativa~~.

4. Il ~~PUST~~ PST ed il PPR, ~~strumenti generali di programmazione territoriale e di pianificazione paesaggistica, nonché le norme per la pianificazione urbanistica e territoriale di cui al presente Testo unico (TU), insieme agli apparati conoscitivi di cui agli articoli 23 e 24 ed alle cartografie di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano Urbanistico territoriale),~~ formano il quadro sistematico di governo del territorio regionale e ~~assolvono alle funzioni di Piano Urbanistico territoriale di cui all'art. 18, comma 2 dello Statuto regionale di cui alla legge regionale 16 aprile 2005, n.21.~~

Art. 7

La cooperazione e la concertazione.

1. La Regione e gli enti locali, nella formazione degli strumenti di pianificazione alle diverse scale, conformano la propria attività al metodo della cooperazione e della concertazione con i diversi soggetti preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

2. Sono principali strumenti di concertazione ~~e di decisione~~ gli accordi, ~~le intese~~, le conferenze istituzionali, le conferenze di copianificazione e le conferenze di servizio.

e) i piani di settore previsti da norme nazionali e regionali, di dimensione strategica, programmatica, regolativa e conformativa.

4. Il PST ed il PPR, ~~sono~~ strumenti generali ~~di~~ della programmazione territoriale e di pianificazione paesaggistica, ~~nonché le norme per la pianificazione urbanistica e territoriale di cui al presente Testo unico (TU),~~ formano ~~il quadro sistematico di governo del territorio regionale e assolvono alle funzioni di Piano Urbanistico territoriale~~ di cui all'art. 18, ~~comma 2~~ dello Statuto regionale ~~di cui alla approvato con~~ legge regionale 16 aprile 2005, n.21.

Art. 7

La cooperazione e la concertazione

1. La Regione e gli enti locali, nella formazione degli strumenti di pianificazione alle diverse scale, conformano la propria attività al metodo della cooperazione e della concertazione con i diversi soggetti preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

2. Sono principali strumenti di concertazione e di ~~decisione~~ gli accordi, le intese, le conferenze istituzionali, le conferenze di copianificazione e le conferenze di servizio.

I.r. 26 giugno 2009, n. 13

~~3. Gli accordi istituzionali recepiscono le volontà dei rispettivi soggetti pubblici in merito alla promozione di specifiche azioni di trasformazione e valorizzazione del territorio; essi impegnano i sottoscrittori alla promozione di armoniche e conseguenti azioni e procedure amministrative, anche rispetto al reperimento ed impiego dei fondi disponibili.~~

~~4. Le conferenze istituzionali, ivi comprese quelle di copianificazione, sono dirette alla conoscenza e condivisione dei contenuti dei vari strumenti di pianificazione. Le conferenze istituzionali consentono l'acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, nonché dei risultati prestazionali degli strumenti proposti.~~

~~5. Il soggetto titolare della specifica procedura di approvazione dello strumento di pianificazione assume le dovute decisioni dopo aver acquisito gli esiti della conferenza e sulla base delle valutazioni formalmente espresse dal soggetto preposto alla verifica delle necessarie coerenze.~~

Art. 8

La partecipazione dei cittadini.

1. Nelle diverse fasi dei processi di **programmazione e pianificazione** devono essere assicurate:

a) la concertazione con i soggetti economici e sociali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;

b) adeguate forme di consultazione dei cittadini, singoli e in forme associative per la tutela di interessi diffusi, nonché forme di pubblicità, in ordine alle scelte di pianificazione, ~~ovvero ai contenuti degli strumenti, anche~~

I.r. 26 giugno 2009, n. 13

Art. 8

La partecipazione dei cittadini.

1. Nelle diverse fasi dei processi di programmazione e pianificazione devono essere assicurate:

a) la concertazione con i soggetti economici e sociali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;

b) adeguate forme di consultazione dei cittadini, singoli e in forme associative per la tutela di interessi diffusi, nonché forme di pubblicità, in ordine alle scelte di pianificazione.

~~nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento ed alla nomina del responsabile unico del procedimento.~~

~~Art. 9~~

~~Modalità attuative di piani e programmi regionali.~~

~~1. La Giunta regionale individua le modalità di attuazione della pianificazione e programmazione regionale prevedendo il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e, ove occorra, sottoscrivendo appositi accordi ed intese.~~

~~2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con le necessarie forme di pubblicità, definisce:~~

~~a) le procedure per la presentazione e la selezione degli interventi;~~

~~b) l'integrazione delle rispettive risorse finanziarie, anche stabilendo le percentuali di cofinanziamento pubblico e privato;~~

~~c) i requisiti per beneficiare dei finanziamenti o delle premialità;~~

~~d) le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e le eventuali condizioni di premialità.~~

~~3. Negli accordi e nelle intese, accompagnati da atti d'obbligo unilaterali relativi agli impegni economici che i~~

territorio del comune, di cui all'art. ____;

5. Le funzioni in materia di Valutazione ambientale strategica di piani urbanistici nei limiti di cui al Titolo VII, Capo IV;

6. Le funzioni in materia di viabilità, attività estrattive, prevenzione sismica, contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico, esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico, di cui ai Titoli VI e VII,

b) per le province:

1. Le funzioni in materia di strumenti urbanistici generali di cui al Titolo II, Capo IV, Sezione II,;

2. Le funzioni in materia di adozione degli accordi di programma promossi dal comune o dalla provincia ai fini della variazione degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, secondo periodo del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando la partecipazione della Regione alla sottoscrizione dell'accordo;

3. Le funzioni in materia paesaggistica di cui all'art. ____;

4. Le funzioni in materia di autorizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica avente tensione non superiore a 150 Kv che interessano due o più comuni di cui all'art. ____;

5. Le funzioni in materia di Valutazione ambientale strategica di piani urbanistici e territoriali nei limiti di cui al Titolo VII, Capo IV;

6. Le funzioni in materia di viabilità, comprese quelle di classificazione amministrativa delle strade e in materia di contenimento e riduzione dell'inquinamento

Art. 36 l.r.11/2005

di cui all'art. 137;

5. le funzioni in materia di Valutazione ambientale strategica di piani urbanistici nei limiti di cui al Titolo VII, Capo IV;

6. le funzioni in materia di viabilità, attività estrattive, prevenzione sismica, contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico, ~~esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico~~, di cui ai Titoli VI e VII;

b) per le province:

1. le funzioni in materia di strumenti urbanistici generali di cui al Titolo II, Capo IV, Sezione II;

2. le funzioni in materia di adozione degli accordi di programma promossi dal comune o dalla provincia ai fini della variazione degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, secondo periodo del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando la partecipazione della Regione alla sottoscrizione dell'accordo;

3. le funzioni in materia paesaggistica di cui all'art. 136;

4. le funzioni in materia di autorizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica avente tensione non superiore a 150 Kv che interessano due o più comuni di cui all'art. 136;

5. le funzioni in materia di Valutazione ambientale strategica di piani urbanistici e territoriali nei limiti di cui al Titolo VII, Capo IV;

6. le funzioni in materia di viabilità, comprese quelle di classificazione amministrativa delle strade e in materia di contenimento e riduzione dell'inquinamento

acustico, esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di cui al Titolo VI;

7. le funzioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui al Titolo VI, Capo XI;

8. Le funzioni concernenti l'annullamento del permesso di costruire, del piano attuativo e i poteri sostitutivi in materia di abusivismo edilizio di cui al Titolo V, Capo VI;

9 ~~2~~. le funzioni per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ~~e s.m.i. così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è delegata alla Provincia competente per territorio. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all' articolo 12, comma 4 dello stesso d.lgs. 387/2003.~~

isure incentivanti la riduzione dei oneri amministrativi dei procedimenti degli enti locali.

Art. 8ter
Applicazione delle norme

1. Le norme del presente ~~Testo unico Titolo V e quelle contenute al Titolo VI~~ prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie ~~dei comuni e delle province ed urbanistiche degli enti locali regolamenti comunali, compresi quelli in materia di commercio in sede~~

Art. 7 bis l.r. 1/2004

Spostato al Titolo VIII Capo II Sez. II

Art. 47 l.r. 1/2004

Art. 69 l.r. 11/2005

Art. 27 c.2 l.r. 12/2008

acustico, ~~esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici~~, di cui al Titolo VI;

7. le funzioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui al Titolo VI, Capo XI;

8. le funzioni concernenti l'annullamento del permesso di costruire, del piano attuativo e i poteri sostitutivi in materia di abusivismo edilizio di cui al Titolo V, Capo VI;

9. le funzioni per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i..

Art. 10
Applicazione delle norme

1. Le norme del presente Testo unico prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie ed urbanistiche degli enti locali.

~~fissa, su aree pubbliche, pubblici esercizi, distribuzione di giornali e riviste, distribuzione carburanti, turismo e artigianato.~~

2. Gli enti locali nelle proprie normative **in materia di governo del territorio e materie correlate** non possono introdurre procedure edilizie ed urbanistiche con tempi, modalità, condizioni e principi diversi o aggiuntivi rispetto a quelle previste dalle normative regionali.

~~9. Le disposizioni di cui al titolo terzo, capo secondo, concernenti le norme per il territorio agricolo, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti comunali.~~

~~10. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni e delle province.~~

~~2. Le disposizioni della presente legge, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali, del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica) e dei regolamenti comunali, compresi quelli in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, pubblici esercizi, distribuzione di giornali e riviste, distribuzione carburanti, turismo e artigianato.~~

~~1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle normative urbanistiche ed edilizie dei Comuni e delle Province, salvo che queste non prevedano parametri e disposizioni più restrittive.~~

Art. 8quater

Art. 22, c.1 l.r. 17/2008

Art. 47 l.r. 1/2004

Art. 69 l.r. 11/2005

Art. 69 l.r. 11/2005

Comma 2, art. 27 l.r. 12/2008

Comma 1 art. 22 l.r. 17/2008

2. Gli enti locali nelle proprie normative in materia di governo del territorio e materie correlate non possono introdurre procedure edilizie ed urbanistiche con tempi, modalità, condizioni e principi diversi o aggiuntivi rispetto a quelle previste dalle normative regionali.

Art. 11

all'aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, sempre che non alterino i volumi e le superfici complessive delle unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d'uso, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché la conseguente modifica delle aperture;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, la modifica o realizzazione di aperture anche esterne, nonché l'aumento del numero delle unità immobiliari e delle superfici utili interne. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione anche con modifiche della superficie utile coperta, sagoma e area di sedime preesistenti, senza incremento della superficie

alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, sempre che non alterino i volumi e le superfici complessive delle unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d'uso, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché la conseguente modifica delle aperture;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, la modifica o realizzazione di aperture anche esterne, nonché l'aumento del numero delle unità immobiliari e delle superfici utili interne. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione anche con modifiche della superficie utile coperta, sagoma e area di sedime preesistenti, senza incremento della superficie utile coperta medesima, fatte

utile coperta medesima, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi di prevenzione sismica e per l'installazione di impianti tecnologici;

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6);

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune, compresa l'escavazione dei pozzi;

3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, **nonchè le strutture permanenti infisse al suolo relative a pannelli e insegne pubblicitarie;**

5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, aeromobili che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare attività meramente temporanee **ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta e il soggiorno dei turisti,** ed inoltre il campeggio fuori delle aree autorizzate qualora non costituisca parcheggio temporaneo;

6) le opere pertinenziali agli edifici che comportino nuova volumetria urbanistica o superficie utile coperta,

salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi di prevenzione sismica e per l'installazione di impianti tecnologici;

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6);

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune, compresa l'escavazione dei pozzi;

3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, **nonchè le strutture permanenti infisse al suolo relative a pannelli e insegne pubblicitarie;**

5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, aeromobili che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare attività meramente temporanee **ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta e il soggiorno dei turisti,** ed inoltre il campeggio fuori delle aree autorizzate qualora non costituisca parcheggio temporaneo;

6) le opere pertinenziali agli edifici che comportino nuova volumetria urbanistica o superficie utile coperta,

nonché quelli che le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici o i regolamenti edilizi comunali, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione;

7) la realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell'area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

g) "opere interne", quelle da realizzare all'interno delle unità immobiliari concernenti l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implicino incremento degli standard urbanistici, nonché concernenti la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, da realizzare nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti.

g-bis) "congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori", la congruità del rapporto tra il lavoro da realizzare nello specifico cantiere e la quantità delle ore di lavoro necessarie alla sua realizzazione.

g-ter) "istanza di titolo abilitativo" si intende la Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) ed il Permesso di costruire;

g-quater) "attività di servizi" si intendono quelle a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi,

nonché quelli che le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici o i regolamenti edilizi comunali, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione;

7) la realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell'area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

g) "opere interne", quelle da realizzare all'interno delle unità immobiliari concernenti l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implicino incremento degli standard urbanistici, nonché concernenti la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, da realizzare nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti.

h) "congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori", la congruità del rapporto tra il lavoro da realizzare nello specifico cantiere e la quantità delle ore di lavoro necessarie alla sua realizzazione.

i) "istanza di titolo abilitativo" si intende la Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) ed il Permesso di costruire;

l) "attività di servizi" si intendono quelle a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le

comprese le attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali;

a) edificio: l'insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma, sia isolata o collegata ad altri edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari, indipendentemente dal regime delle proprietà;

b) isolato: si intende uno o più edifici contigui circondati da strade e spazi liberi;

c) unità immobiliare: ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente TU, debbono assicurare in modo autonomo i requisiti di funzionalità per il corretto svolgimento dell'attività residenziale, produttiva o per servizi;

d) situazioni insediative e insediamenti del PRG: sono caratterizzati dalla presenza di fenomeni territoriali, tessuti insediativi e presenze paesaggistico – ambientali per i quali il PRG definisce l'insieme delle caratteristiche di gestione e le modalità di intervento. Le caratteristiche e le tipologie degli insediamenti sono definite alla parte II, Titolo ____;

e) ambito di trasformazione: parti di insediamenti esistenti, di suoli oggetto di previsioni urbanistiche non attuate e di aree individuate dal Piano regolatore generale (PRG), parte strutturale, ai sensi dell'art. _____ ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera g) della l.r. 11/2005, delimitate dal PRG, parte operativa, ai sensi dell'art. _____ ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere e) ed f) della medesima l.r. 11/2005, anche non contigue, le cui trasformazioni sono sottoposte ad attuazione dal PRG, parte operativa, a mezzo di uno o più piani attuativi. La perequazione di cui al Titolo II, Capo V, si attua negli ambiti di trasformazione appositamente individuati e

Comma 2, art. 4 l.r. 18/2002

Norme di precisazione e semplificazione

Ex R.R. 7/2010

ex let. a), comma 1, art. 2 l.r. 12/2013

attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali;

m) edificio: l'insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma, sia isolata o collegata ad altri edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari, indipendentemente dal regime delle proprietà;

n) isolato: si intende uno o più edifici contigui circondati da strade e spazi liberi;

o) unità immobiliare: ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente TU, debbono assicurare in modo autonomo i requisiti di funzionalità per il corretto svolgimento dell'attività residenziale, produttiva o per servizi;

p) situazioni insediative e insediamenti del PRG: sono caratterizzati dalla presenza di fenomeni territoriali, tessuti insediativi e presenze paesaggistico – ambientali per i quali il PRG definisce l'insieme delle caratteristiche di gestione e le modalità di intervento. Le caratteristiche e le tipologie degli insediamenti sono definite dalle relative norme regolamentari alla parte II, Titolo II, Capo I;

q) ambito di trasformazione: parti di insediamenti esistenti, di suoli oggetto di previsioni urbanistiche non attuate e di aree individuate dal Piano regolatore generale (PRG), parte strutturale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, let. g) delimitate dal PRG, parte operativa, ai sensi dell'art. 30, comma 1, let. d) anche non contigue, le cui trasformazioni sono sottoposte ad attuazione dal PRG, parte operativa, a mezzo di uno o più piani attuativi. La perequazione di cui al Titolo II, Capo V, si attua negli ambiti di trasformazione appositamente individuati e delimitati dal PRG;

delimitati dal PRG.

centri storici: gli insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale di cui al Titolo III, Capo II e alla Parte II, Titolo II, Capo I, art. _____.

r) centri storici: gli insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale di cui al Titolo III, Capo II ~~e alla Parte II, Titolo II, Capo I, art. _____~~ e relative norme regolamentari.